

DECRETO SEMPLIFICAZIONI	
I contenuti del DI 76/2020 convertito in legge con impatto su edilizia e appalti pubblici. In neretto le novità al testo apportate durante l'esame parlamentare	
Articolo	Contenuto
1, c. 1	Sottosoglia, tempi affidamento. Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo
1, c.2 e 3	Sottosoglia, procedure semplificate e massimo ribasso. Fino al 31 dicembre 2021 la soglia per gli affidamenti diretti di lavori sale da 40mila a 150mila euro. Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione l'importo viene fissato a 75mila euro. Poi scattano le procedure negoziate senza bando con 5 inviti fino a 350mila euro, 10 inviti da 350mila a un milione di euro e 15 inviti tra 1 milione e 5,35 milioni. L'avvio della procedura negoziata deve essere proceduto da un avviso sul sito Internet dell'ente. L'avviso di aggiudicazione deve contenere anche l'elenco degli invitati, ma gli enti non sono obbligati a pubblicare un avviso di aggiudicazione per gli appalti sotto 40mila euro.
1, c.3	Criteri di aggiudicazione. La soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale (in presenza di 5 o più offerte) sale fino a 5,35 milioni. Le stazioni appaltanti possono scegliere liberamente se aggiudicare solo sulla base del prezzo o con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Fermo restando l'obbligo di non aggiudicare solo sul prezzo gli appalti relativi a servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e i servizi ad alta intensità di manodopera.
1, c. 4	Niente garanzia provvisoria. Via l'obbligo della garanzia del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa. In questo caso però l'importo della garanzia è dimezzato
1, c. 5-bis	Avvisi di aggiudicazione. Cancellato l'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione per gli affidamenti diretti sotto i 40mila euro.
2, c. 1	Soprasoglia, tempi affidamento. Fino al 31 dicembre 2021 , salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo
2, c.2	Soprasoglia, urgenza. Fino al 31 dicembre 2021 l'assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni deve essere eseguita con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza, anche in caso di procedure competitive con negoziazione e dialoghi competitivi
2, c.3	Soprasoglia, procedura negoziata per gli appalti anti-crisi. Gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid possono essere affidati con procedura negoziata anche soprasoglia "per ragioni di estrema urgenza" nel caso in cui risulta impossibile rispettare anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie. In questo caso però è necessario pubblicare un avviso preventivo di indizione della gara e rispettare il principio di rotazione

2, c. 4	Maxideroga per gli appalti anticrisi. Fino al 31 dicembre 2021 gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid e anche quelli relativi scuole e università, sanità, carceri, infrastrutture per la sicurezza, trasporti, strade, ferrovie, porti, aeroporti e dighe possono essere assegnati in deroga a tutte le disposizioni di legge, escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme Ue. In sede parlamentare è stata aggiunta la possibilità di usare la maxi-deroga anche per la riqualificazione degli edifici pubblici sedi di attività istituzionali
2-bis	Raggruppamenti. L'articolo chiarisce che alle procedure uregenti e in deroga previste dagli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di impresa (Rti)
2-ter	Ferrovie-Anas. Fino al 31 dicembre 2021 Ferrovie dello stato potrà acquistare beni e servizi da altre società del gruppo in deroga alle norme del codice appalti. Fino alla stessa data Anas potrà sfruttare gli accordi quadro stipulati da Fs per acquisti di beni e servizi "non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali"
3	Verifiche antimafia. Fino al 31 dicembre 2021 viene previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 60 giorni. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con Dm Interno (entro 15 giorni dal DI) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni. L'iscrizione alle white list ha valore di informazione antimafia. Le Pa devono inserire nei bandi la clausola di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto per chi non rispetta i protocolli di legalità
4, c.1	Stipulazione del contratto. La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pa
4, c. 2 e 3	Ricorsi. In caso di impugnazione di appalti sottosoglia e appalti anti-crisi anche sopra soglia la sospensione o all'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento per equivalente
4, c.4	Processo amministrativo. Riduce i termini della decisione dei ricorsi
4-bis	Appalti ospedalieri. In presenza di determinate condizioni, permette la risoluzione del contratto per gli appalti di pulizia o lavanderia degli ospedali stipulati prima del 31 gennaio 2020 che a causa dell'emergenza Covid abbiano evidenziato aumenti di
5, c. 1-3	Sospensione opere. Fino al 31 dicembre 2021 niente sospensione delle opere (in deroga all'art. 107 del codice appalti) se non per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse

5, c. 4	Crisi imprese e cantieri. In caso di insolvenza o crisi dell'impresa titolare del contratto, dopo aver verificato di non poter procedere con altri soggetti qualificati nei casi di raggruppamenti di impresa , la stazione appaltante "dichiara senza indugio" la risoluzione del contratto e provvede all'esecuzione attraverso 4 strade: esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile; indice una nuova gara per il completamento; propone la nomina di un commissario straordinario
6	Collegio consultivo tecnico. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori pubblici soprasoglia le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da tre o cinque componenti in base alla complessità dell'opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione delle controversie. Pesanti sanzioni sono previste per l'inosservanza delle determinazioni del collegio. le decisioni hanno validità di lodo contrattuale. La nomina del collegio è possibile anche per gli altri appalti. I compensi dei componenti del collegio sono imputati all'interno del quadro economico dell'opera
7	Fondo per la prosecuzione delle opere. È prevista l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l'obiettivo di evitare che la mancanza temporanea di risorse (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell'opera. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell'Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DI Semplificazioni. Le risorse del fondo vengono assegnate sulla base di decreti Mit con cadenza trimestrale. Per il 2020 al fondo viene attribuita una dotazione di 30 milioni. Per gli anni successivi la dotazione massima è di 100 milioni
7-bis	Formazione dei Rup. Istituito un fondo presso il Mit per finanziare iniziative di aggiornamento professionale dei Responsabili del procedimento (Rup) delle stazioni appaltanti. Il fondo è finanziato con un milione per il 2020 e con 2 milioni a partire dal 2022.
8, c.1	Gare in corso. Fino al 31 dicembre 2021 sono previste una serie di semplificazioni anche per le gare in corso al momento di entrata in vigore del decreto. Tra cui: consegna di lavori in via d'urgenza, riduzione dei termini delle procedure ordinarie, obbligo di sopralluogo, assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione. Le gare scadute entro il 22 febbraio 2020 devono essere aggiudicate entro il 31 dicembre 2020
8, c.4	Lavori in corso. Il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni e certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dall'emissione del certificato. Devono essere riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore
8, c.5	Clausole sociali. Negli appalti sottosoglia diventa obbligatoria l'applicazione delle clausole sociali previste dall'articolo 50 del codice appalti

8, c.5	Partecipazione alle gare. Integra e chiarisce alcuni punti del codice appalti sulla partecipazione alle gare di archeologi (singoli, associati e società) e consorzi
8, c.5	Centrali di committenza. Introduce alcune novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza. Tra i requisiti viene prevista la disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato
8, c.5	Cause di esclusione dalle gare. Elimina definitivamente la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal DI Sblocca-cantieri. Introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo o Durc)
8, c. 5	Polizze assicurative. Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l'importo della polizza al valore dell'appalto
8, c. 5	Project financing. Ok alle proposte di imprese anche su progetti già presenti negli strumenti di programmazione delle Pa
8, c. 6-bis	Débat public. Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti possono chiedere di bypassare la procedura di dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali al fine di accelerare l'iter di realizzazione delle opere
8, c. 7	Sospensione codice appalti. Prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sbloccacantieri (DI 32/2019) che sospende l'obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac. Di conseguenza viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione
8, c.7	Esame offerte prima dei requisiti. Prorogata a fine 2021, nei settori ordinari, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti prevista per i settori speciali
8, c. 7	Parere Consiglio superiore lavori pubblici. Fino al 31 dicembre 2021 sale da 50 a 100 milioni di euro l'importo delle opere statali sul cui progetto è previsto il parere del Cslp. Tra 50 e 100 milioni a esprimere il parere sarà il comitato tecnico dei Provveditorati. Sotto i 50 milioni (limite attuale innalzato temporaneamente a 75 milioni dal DI Sbloccacantieri) nessun parere
8, c. 10 e 10-bis	Durc. No alla ultra-validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art. 103 del DI 27/2020). Introdotta la possibilità di derogare al Durc di congruità dell'incidenza della manodopera sull'appalto. Le modalità applicative del nuovo Durc dovranno essere specificate in un decreto Mit da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto
9	Commissari straordinari. Aggiorna le norme già previste dal decreto Sbloccacantieri (art. 4) sulla nomina e i poteri dei commissari straordinari

10, c. 1, a)	Ristrutturazioni edilizie. Cade il vincolo del rispetto di sagoma e sedime (e cubatura) nelle demolizioni e ricostruzioni, " nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti". Nelle zone A e in quelle assimilabili e nei centri storici e in altri ambiti di pregio urbanistico e architettonico questo tipo di intervento è consentito solo nell'ambito dei piani particolareggiati comunali.
10, c. 1, b)	Manutenzione straordinaria. Più flessibilità sul cambio di destinazione d'uso, quando non si aumenta il carico urbanistico. Ok alle modifiche dei prospetti degli edifici
10, c.1, b), 2	Crolli e demolizioni. Tra le ristrutturazioni si includono anche le ricostruzioni di edifici crollati o demoliti. Restano i limiti previsti per le zone A e assimilabili
10, c. 1, c)	Opere temporanee. Rientrano nell'edilizia libera gli interventi temporanei e "stagionali" da rimuovere dopo non oltre 180 giorni
10, c. 1, d)	Edificio senza titolo edilizio. Più facile dimostrare la legittimità dell'immobile senza titolo edilizio (storico o recente). Varranno anche documenti di archivio e foto
10, c. 1, f)	Permessi in deroga. Ammessa la possibilità di riconoscere permessi di costruire in deroga per le ristrutturazioni previa delibera del Consiglio comunale, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento
10, c. 1, h)	Oneri di costruzione. Nelle rigenerazioni urbane, nel recupero degli edifici dismessi e nei lavori di efficientamento energetico, sicurezza sismica e riduzione del consumo di suolo, i comuni potranno ridurre di almeno il 20% il contributo di costruzione fino ad arrivare alla completa esenzione
10, c. 1, i)	Attestazione del silenzio assenso. La formazione del silenzio-assenso dovrà essere attestata dallo sportello unico edilizia su richiesta dell'interessato entro 15 giorni dal perfezionamento dell'assenso, in modo da permettere la dimostrazione del possesso del titolo edilizio
10, c.1, m-bis)	Usi temporanei. Viene data la possibilità ai Comuni di consentire l'uso temporaneo di edifici e aree con scopi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici per agevolare le operazioni di rigenerazione. Servono delle convenzioni. L'uso temporaneo non modifica la destinazione originaria dei suoli e degli edifici interessati.
10, c. 1, n)	Interventi edilizi con Scia. Il Mit definirà una lista di interventi edilizi da denunciare con Scia di "immobili legittimamente realizzati privi di agibilità"
10, c.1, p-bis	Autorizzazioni in zona sismica. Pacchetto di semplificazioni in zona sismica. L'autorizzazione degli uffici tecnici della Regione potrà anche non essere "scritta" e dovrà essere rilasciata in 30 invece che in 60 giorni. Decorso inutilmente il termine si intende formato il silenzio-assenso che dovrà essere attestato dallo sportello unico edilizia entro 15 giorni su richiesta dell'interessato. Gli interventi autorizzati con silenzio-assenso acquisiscono priorità nei controlli.

10, c.4	Proroga permessi. Possibile chiedere la proroga di un anno del termine di inizio lavori e di tre anni del termine di ultimazione lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020. La norma si applica anche ai permessi per i quali l'amministrazione abbia già riconosciuto una proroga
10, c. 4-bis	Proroga lottizzazioni. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e dagli accordi similari formati entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La disposizione si applica anche ai piani che hanno già ottenuto una proroga sulla base del DI 69/2013
10, c.7-bis	Verifica progetti. L'attività di verifica preventiva della progettazione (art. 26 del codice appalti) sui lavori pubblici finanziati per almeno il 50% dallo Stato dovrà controllare anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni entrate in vigor enel 2018. I progetti corredati di verifica dovranno essere depositati con modalità telematica presso l'archivio informatico delle opere pubbliche (Ainop). Toccherà al Consiglio superiore dei lavori pubblici controllare (entro il 31 dicembre 2021) la rispondenza alle norme tecniche dei progetti approvati sulla base delle norme tecniche del 2008, previa richiesta delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre del 2020
10, c.7-ter	Scuole, ospedali, sport e sociale. I progetti di riqualificazione edilizia di scuole, università, campus studenti, ospedali, residenze sanitarie, impianti sportivi di quartiere, infrastrutture e case sociali sono autoritte sempre tramite Scia, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate sotto il controllo pubblico mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o demolizione e ricostruzione. Questi interventi possono includere un aumento di cubatura del 20%. Le Regioni devono adeguare le proprie regole a questa novità entro 60 giorni altrimenti prevale la norma statale.
10-bis	Demolizione abusi. Ennesimo tentativo di accelerare la demolizione delle opere abusive. In caso di mancato avvio delle procedure entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso la competenza passa ai prefetti che possono avvalersi dell'aiuto del Genio militare
12 e 13	Conferenza di servizi. Semplificazioni dedicate alla Conferenza di servizi inclusa l'introduzione una procedura di Conferenza di servizi straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, per le opere da realizzare per il superamento della fase dell'emergenza sanitaria del Covid-19.
21 e 23	Responsabilità erariale e abuso di ufficio. Fino al 31 dicembre 2021 per evitare il fenomeno del cosiddetto "sciopero della firma" la colpa grave di un funzionario pubblico sarà perseguita solo nei casi di omissione di un'azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo. Novità anche per il reato di abuso d'ufficio: vengono circoscritti i casi perseguibili perché si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per una indicazione più puntuale di comportamenti che vengono perseguiti fuori dalla sfera di discrezionalità del funzionario pubblico
22	Corte dei Conti. Introduce il controllo concomitante della Corte di Conti sui piani di rilancio dell'economia. I ritardi e le irregolarità gestionali possono essere valutate ai fini della responsabilità dirigenziale

42	Cipe. Vengono introdotte una serie di misure di semplificazione mirate ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti di investimento da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica
45-bis	Antincendio aeroporti. Rinvio il termine intermedio e quello finale dell'adeguamento in tre fasi che era stato previsto dalla regola tecnica del 2014 (Dm Interno 17 luglio 2014) per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila mq, esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in vigore della regola tecnica). Il secondo termine del programma di adeguamento slitta dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021, mentre la terza (ed ultima) scadenza viene prorogata al 7 ottobre 2023 (anche in questo caso il rinvio è di un anno). Il differimento vale per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti che la regola tecnica ha stabilito delineando la prima fase della messa a norma
49	Sicurezza strade e autostrade. Entro 30 giorni dal decreto il Mt deve emanare linee guida per la programmazione e l'esecuzione dei controlli sulle gallerie di strade autostrade
50 e 51	Valutazione di impatto ambientale. Per ridurre i tempi della Via è tra l'altro previsto: l'obbligo di presentazione sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento; parallelizzazione dell'intero procedimento di Via e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali; creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).
55-bis	Stadi. Arriva una nuova versione della legge stadi, mirata a rendere più semplici gli interventi di riqualificazione con un occhio al caso Firenze
54	Difesa del suolo. Semplifica una serie di procedure previste per l'esecuzione di piani e delle opere di contrasto al dissesto idrogeologico
64, c. 5-bis	Ppp. Università e enti di ricerca potranno essere coinvolti nelle operazioni di partenariato pubblico privato dotate della garanzia rilasciata dal ministero dell'Economia per realizzare progetti sostenibili, inclusi interventi di rigenerazione urbana
Tabella a cura di Mauro Salerno per Il Sole 24 Ore Enti locali e Edilizia. Vietata ogni forma di copia e/o ripubblicazione senza il consenso esplicito dell'autore e del giornale	